

Capitoli

per la

Mag<sup>ca</sup>. Comunità

di

SPOTORNO



*Capitoli per la Magnifica Comunità di*  
**SPOTORNO**

*a cura del Circolo Socio Culturale "Pontorno" ODV  
di Spotorno*

*con il patrocinio ed il contributo del*

*Comune di Spotorno*

*Trascrizione e contesto storico  
del Prof. Antonio Rovere*

## ***Una insolita passione per un insolito viaggio***

*All'inizio di questa mia avventura amministrativa, da Assessore prima e da Sindaco poi, mai avrei pensato di appassionarmi ad una materia che ritenevo poco interessante, avendo dedicato i miei studi e la mia passione a materie scientifiche. Ma fu così che con l'esercizio delle mie pubbliche funzioni arrivò la curiosità prima e un vero e proprio interesse poi per l'attività amministrativa e per le sue regole. Necessarie ma, almeno ai giorni nostri, così intricate e complesse da perdere spesso, nell'umana fallibilità nell'applicarle, la funzione essenziale che l'umana fallibilità del legislatore vi aveva inteso sancire. Tanto che, tra gli addetti ai lavori della pubblica amministrazione, aleggia il dilemma : adempiere per funzionare o funzionare per adempiere? La cosiddetta burocrazia fa funzionare la pubblica amministrazione per produrre beni e servizi alla collettività oppure il funzionamento della pubblica amministrazione è volto ad ottemperare agli adempimenti burocratici sempre più pressanti e complessi perdendo di vista la reale funzione pubblica? Immaginate la sorpresa allora, quando per la prima volta mi capitarono in mano i Capitoli della Magnifica Comunità di Spotorno, scovati da Giuliano Cerutti negli archivi del nostro Comune! Classe 1582, questa raccolta di norme per la vita e la buona amministrazione della nostra comunità aveva in sé, già ad una prima lettura, la freschezza e la semplicità di leggi chiare negli scopi e nell'applicazione, pur dovendo fare lo sforzo di calarsi nella realtà di 438 anni fa. Ma non fu l'unica piacevole sorpresa. Dalla lettura delle leggi e delle norme di cui i nostri concittadini dell'epoca avevano inteso dotarsi si viene trasportati in un viaggio che attraverso la dimensione amministrativa delinea e disegna la Spotorno dell'epoca con i suoi bisogni e le sue priorità. Si scopre una Spotorno prevalentemente contadina in cui figure essenziali per il buon andamento della comunità erano, al pari dei Consiglieri e dei Padri del Comune chiamati a funzioni più amministrative, Campari dedicati alla cura delle vigne e delle altre terre degli Spotornesi,*

*Estimatori esperti nel dare il giusto valore alle terre ed alle proprietà, Maestrali addetti al controllo ed alla verifica dei pesi e delle bilance usate nel commercio di pane, vino, carne, olio e pesci. Basti pensare che era prevista una specifica pena piuttosto salata per 'chiunque ardisca vendemmiare le uve prima del tempo deciso dal Consiglio ogni anno al primo di agosto' !*

*Con la lettura dei nostri Capitoli possiamo conoscere altri aspetti interessanti del passato spotornese. Possiamo farci un'idea di come i principi alla base della buona amministrazione, sempre calati nell'epoca storica, fossero già ben presenti come uno dei principi cardine della pubblica amministrazione : l'imparzialità. Ecco allora che chi era deputato a scegliere a chi affidare alcune cariche importanti doveva giurare di adempiere a tale ufficio rimossa ogni passione, odio, amore, timore e premio : una versione ancestrale del nostro Codice degli appalti e del piano di prevenzione della Corruzione.*

*Oppure come alcuni principi, che hanno conquistato la modernità solo da poco tempo, fossero allora molto lontani. È il caso delle pari opportunità : 483 anni fa come pochi anni fa, emerge chiaramente dai nostri Capitoli come l'elettorato passivo era tutto al maschile mentre non è chiaro e posso solo supporre che anche l'elettorato attivo fosse riservato solo ai cittadini di sesso maschile. Ma non voglio rubarVi ulteriore tempo al viaggio che tra poche pagine Vi attende. Ringraziando tutte le persone che hanno reso possibile questo restauro e questa pubblicazione, in particolare il Circolo socio culturale Pontorno, il prof. Gian Franco Bruzzone, l'Assessore alla Cultura Gianluca Giudice ed il Prof. Antonio Rovere, non posso che augurarVi a nome della Magnifica Comunità di Spotorno che oggi rappresento, che questa lettura Vi conduca in un viaggio fuori dal comune alla riscoperta delle nostre genti e dei nostri territori.*

*Buona lettura.*

*Il Sindaco Dott. Mattia Fiorini*

## *Il Presidente del C.S.C. Pontorno ODV*

*Giuseppe (Pinuccio) Bausone*

*IL CIRCOLO SOCIO CULTURALE "PONTORNO" ODV è un'Associazione culturale formata da persone che amano profondamente la propria città e ne apprezzano la ricerca storica, le radici e le tradizioni antiche. E' nato nel 2012 con presidente Giuliano Cerutti, che con un altro illustre cittadino nativo di Spotorno, il prof. Domenico Astengo, ha tenuto in vita le radici culturali e storiche del nostro paese scrivendo numerosi libri.*

*Il Circolo Culturale Pontorno (Giuliano Cerutti, nonostante l'età, ne è il Presidente onorario e il Faro di riferimento) ha voluto continuare a percorrere il solco da loro tracciato dotandosi anche di un sito on-line denominato [www.Spesturno.it](http://www.Spesturno.it).*

*Sito che racchiude, per ora, solo in parte le testimonianze (purtroppo per mancanza di tempo) che moltissimi cittadini ci hanno portato affinché questo patrimonio non vada disperso. Nel 2014, sotto la presidenza di Antonio Fazio, un altro illustre Presidente, il Circolo Pontorno ha iniziato, in collaborazione con il Comune di Spotorno, una ricerca sistematica sui documenti presenti nell'archivio comunale con lo scopo di contribuire alla ricostruzione delle nostre radici storiche.*

*La prima iniziativa, anche perché Giuliano Cerutti spesso ci parlava di questo manoscritto che aveva trovato sempre spazio nei suoi scritti, è stata quella di fotografare il libro "Capitoli per la Magnifica Comunità di Spotorno", libro che non si trovava certamente in condizioni ottimali. Enrico Bausone ha eseguito l'operazione fotografica del libro fra cumuli di polvere, edera infiltrata e la compagnia di numerosi ratti. La prof.ssa Bruna Biroli ha scritto una pubblicazione che ne consente una lettura ed una interpretazione che non sarebbero state facili nell'originale. Il libro della prof.ssa Biroli è stato stampato e messo in versione on-line nelle pubblicazioni del nostro sito, insieme al manoscritto originale. Il Circolo s'è anche premurato di far presente all'Amministrazione Comunale che il manoscritto andava restaurato e messo in sicurezza, trovandogli una collocazione più consona al suo valore.*

*Quando il Sindaco Dott. Mattia Fiorini, nel corso di un incontro, ci ha mostrato il libro restaurato e messo sotto una campana di vetro nel suo ufficio, il Circolo ha manifestato tutto il proprio apprezzamento e la soddisfazione per il lavoro eseguito.*

*Ora, con questa nuova iniziativa che il Comune di Spotorno ha voluto realizzare, dando un contributo specifico alle Associazioni spotornesi che vogliono concretizzare progetti specifici nel loro campo di riferimento, ci apprestiamo a stampare due libri dei "Capitoli per la Magnifica Comunità di Spotorno": uno copia dell'originale anche se molte pagine saranno illeggibili, l'altro a corredo di questo con una traduzione letterale e di ricostruzione di buona parte delle diciture incomprensibili, fatta con cura certosina dal nostro membro di direttivo prof. Antonio Rovere.*

*Il libro si compone di una settantina di pagine in cui vengono regolati i rapporti tra il Podestà di Vado, diretta emanazione del potere di Genova, e la Comunità spotornese, come scrive la prof.ssa Biroli nel suo libro indicando nella data del 30 maggio 1582 l'approvazione, da Parte del Senato di Genova, de i "Capitoli per la Magnifica Comunità di Spotorno". Un punto che mi ha molto colpito è la descrizione dei capitoli iniziali dove viene codificato come e da chi dovrà essere amministrata Spotorno. Il suono di campana, in un giorno di festa, dovrà radunare i maggiorenni del paese che eleggeranno i sei consiglieri che dovranno esercitare le funzioni previste nei punti successivi. Questo inizio di democrazia partecipativa, anche se con grossi limiti, valutando che ci troviamo due secoli prima della Rivoluzione francese, mi fa riflettere rispetto alla nostra democrazia attuale fatta di delega e poca partecipazione.*

*Augurando a tutti una buona lettura di questi libri, il Circolo Socio Culturale "Pontorno" ricorda che, con rinnovato impegno, sta affrontando un altro problema che ha molto a cuore: quello del ex Convento dei Cappuccini di Spotorno.*

*Giuseppe (Pinuccio) Bausone nato a Spotorno 11/02/1947*

*Perché stampare un testo risalente al XVI secolo oggi*

*ovvero*

*Le ragioni di una scelta*

*La mia storia personale e il mio legame con la storia a partire da quella del Medioevo parte da lontano, ai tempi degli studi universitari.*

*Non a caso la tesi con cui mi laureai nel lontano 1970 verteva su “La condizione della donna nella legislazione statutaria ligure”.*

*Ho continuato nel tempo a coltivare questa passione e quando nel novembre 2014 l’Associazione di cui faccio parte decise di dedicare ai “Capitoli per la Mag.ca Comunità di Spotorno” un pregevole studio affidato alla penna della Prof.ssa Bruna Biroli compresi che dovevo anche io fare qualcosa.*

*Il testo che oggi dopo un laborioso restauro viene finalmente restituito(presentato) alla “Magnifica Comunità di Spotorno” verteva allora in condizioni disastrose e solo recentemente l’Amministrazione comunale ha portato a termine il recupero dell’opera.*

*Qualche tempo dopo nell’anno del Signore 2015 – non ricordo la data esatta-un ricercatore appassionato Gian Franco Bruzzone si rivolse all’allora funzionario comunale Danilo Bruno per proporre un suo studio.*

*In allora , per un breve periodo invero, mi trovavo a svolgere la funzione di Assessore alla Cultura e presi a cuore la cosa.*

*Il tempo -galantuomo una volta tanto- vede ora il frutto del lavoro silenzioso di tre persone che in momenti diversi, singolarmente, hanno prodotto questo lavoro.*

*Ho letto attentamente questi contributi e da essi son partito per provare a dare la mia versione del testo, conscio che trattasi di interpretazione autentica anche se con qualche lacuna dovuta alla difficoltà di attribuire l’esatta interpretazione a parole desuete e talvolta frutto di semplici errori di trascrizione.*

*In una settantina di pagine troviamo uno spaccato di vita della nostra*

*comunità , in allora composta prevalentemente di marinai e contadini; il tutto visto attraverso la lente della amministrazione della giustizia.*

*Vi troviamo infatti le norme che regolavano le principali attività economiche: panettieri, pescatori, pastori etc etc*

*Spotorno allora pur avendo delle persone deputate ad amministrarla, il Sindaco, il Priore, il Vicario, i Padri del Comune, i Consiglieri, i Ministrali, gli Estimatori, i Campari, il Messo, i Cintraci non godeva di piena e totale autonomia, essendo subordinata in prima istanza, in ragione della gravità del problema, al potere del Podestà di Vado, in seconda istanza al Governatore di Savona e da ultimo al Serenissimo Senato di Genova.*

*Tutti i momenti della vita lavorativa, le questioni familiari, le liti tra vicini , tutto era normato nei minimi dettagli e con pene via via più severe a seconda del contesto e/o della reiterazione del reato.*

*Ma anche gli Amministratori erano soggetti alla legge e, se non erano corretti e solleciti nel fare il loro dovere, avevano essi pure la pena stabilita.*

*Ben presto gli spotornesi si resero conto che le norme non sempre risolvevano i problemi e quindi, a corredo ed integrazione delle norme statutarie approvate nel 1582 dal Senato Genovese e qui trascritte , a più riprese rivolsero Petizioni alle massime autorità genovesi.*

*A partire da quella del 1608 , seguita da quelle del 1613, 1631, 1641, 1652, 1655, 1662, 1676, 1724 tutte rigorosamente corredate da verbali di approvazione in lingua latina.*

*La particolarità di questi statuti rispetto a raccolte statutarie , in taluni casi molto più antiche e in altri molto più formali, sta nella semplicità di linguaggio e nella attenzione ad aspetti di vita molto legati alla quotidianità.*

*Proverò quindi a fare alcune considerazioni più generali sulla legislazione statutaria, partendo dalla considerazione che a partire dal XV ° secolo era emerso il problema delle leggi e della loro considerazione separata rispetto ai corpi statutari.*

*Solo dopo il 1530 abbiamo raccolte sistematiche, una pratica che si istituzionalizzerà a seguito della riforma costituzionale del 1576 (ed i nostri sono del 1582).*

*Negli Statuti più antichi, come quelli genovesi nella stesura del 1221, troviamo al vertice istituzionale la figura del Console, mentre successivamente troveremo l'Abate del Popolo, i Capitani del Popolo o la Compagna.*

*Vorrei concludere questa breve introduzione, lasciando gli eventuali approfondimenti a studi successivi più analitici, con questa annotazione.*

*La Legge organica sull'ordine giudiziario nella Repubblica Ligure dell'11 febbraio 1803 (in Raccolta degli atti e delle leggi emanate dal potere legislativo della Repubblica Ligure n. 25) prevede all' art. 188: "sono aboliti tutti li statuti locali sia civili che criminali, eccettuati soltanto li statuti, o parte di essi, che riguardano le accuse per danni campestri, i quali si continuano ad osservare fino alla formazione di un Codice rurale per tutta la Repubblica". L'articolo successivo completava il processo stabilendo: "Sono sostituiti agli indicati statuti locali li statuti civili e criminali di Genova, che in tutte le parti compatibili colla Costituzione e colla presente Legge si osservano tanto nel procedere come nel giudicare in tutti i luoghi della Repubblica, compresi gli aggregati".*

*Vi lasciamo alla lettura sperando risulti piacevole e non appesantita da considerazioni troppo attente agli aspetti giuridico-economici.*

*Antonio Rovere.*

## **GLI STATUTI DI SPOTORNO**

*Ser(enissi)mi et Ecc(ellentissi)mi S(igno)ri osser(vantissi)mi, la comunità di Spotorno haveva per li tempi passati alcuni capitoli, li quali per l'antichità sono perduti onde hanno stimato necessario et utile per beneficio et quiete commune fare li capitoli et ordini che a V(ost)ra Ser(enit)à et Ecc(ellentissi)mi si presentano e supplicandoli che voglino approvarli et confirmarli, et per loro decreto comandarne l'osservanza et essendo la loro richiesta honesta , si confidano della loro buona gratia e giustitia ottenere et à essi humilmente si raccomandano.*

*Stefano Lazagna*

*Reformatione et emendatione delli capitoli e buone usanze del loco di Spo(r)torno fatti per li consiglieri d'esso luoco il nome dei quali è...*

*... con volontà intervento consenso prese(n)tia  
del spettabile Podestà di Vado o sui adderenti*

### ***Della elezione del Consiglio***

*Hanno prima ordinato che ogni anno si debbino in  
giorno di festa congregare tutti li homini di Spotorno che  
passino anni vinticinque al suono di una campana che  
duri un'hora, et essa finita quelli che fra un'altra hora si  
gionteranno non si habbino bailia di non accettare più  
alcuno che venisse nomi(ni)no tutti coloro che li parranno  
atti purché non possi (a)nominare più di uno, quale sii  
maggiore di anni vinticinque quali nominati si porranno a  
balle, et li disdotto de nominati che ha(ve)ranno più voti,  
quelli saranno li consiglieri tre anni a questo modo si  
metteranno in una borsa et s'estrarranno a sorte per un  
pu(t)to et li primi sei saranno li consiglieri per lo primo  
anno, li altri sei seguenti che alla fine di detto anno si  
estrar(r)anno, saranno*

*consiglieri per il secondo anno et li restanti per il terzo e così di tre in tre anni si raduneranno tutti li huomini come sopra per fare detta elettione et che la borsa dove saranno li disdotto eletti sii conservata dal podestà di Vado.*

*Il cui ufficio duri un anno, cominciando al primo di Maggio e finiendo all'ultimo d' Aprile, quali così eletti debbino il seguente giorno dell'elettione essere fatti domandare dalli sei consiglieri che doveranno uscire d'ufficio, li quali debbano astringere li sei eletti ad accettare il loro ufficio et giurare di essercitare bene et diligentemente et di (os)ervare li capitoli.*

*Li quali consiglieri habbino possanza di trattare, negoziare statuire deliberare et concludere tu(t)te le cose spettanti e pertinenti alla detta università, ordinando che tutto ciò che da loro ò la maggior parte d'essi, sarà fatto ordinato trattato statuito deliberato et concluso si debba osservare et eseguire*

*come se fosse stato deliberato fatto trattato ordinato statuito dichiarato e concluso da tutto il Popolo di Spotorno, à quali si dà e concede circa le premesse cose, et altre infr(ascrit)te tutta quella possanza, tale e tanta, quale e quanta haverebbe et ha tutto il detto Popolo.*

*Item che possino li detti sei consiglieri congiunti et non divisi con intervento delli padri di comune spendere per beneficio dell'università di denari pub(b)lici, et in caso che non ve ne fossero pigliarne in prestito, et per ciò obligar la detta università(comunità) e popolo, possino anche, venendo l'occasione, far tasse, é quelle dar ad essiger alli detti Padri di Comune del detto loco et il provento d'esse spendere in utile pubblico.*

*Item che li detti sei Consiglieri possino et debbino ogni anno alli XXII d'aprile eleggere e far gli infr(ascrit)ti uffici utili secondo l'occorrenze de i*

*tempi quali cominceranno primo di Maggio, et il giorno seguente dell'elezione dare giuramento alli ufficiali eletti di administrar bene et diligentemente li loro ufficii d'essercitarli secondo la forma delli loro capitoli, sotto pena di un scuto d'applicare per la mettà al podestà et per un'altra alla Masseria della Chiesa del loco.*

*Item siano tenuti li detti sei Consiglieri, sempre che saranno dal loro priore fatti domandare per lo suo messo, insieme congregatisi nel loco solito et ivi trattare et negoziare quello che sarà proposto dal loro priore ò altri in beneficio comune et avenendo che alcuno d'essi così citato non venisse, incorra subito nella pena di soldi dieci d'applicare come sopra.*

*E per chiamar al tutto, s'intenda il priore più vecchio et in evento di sua assenza ò infermità d'alcuno delli compagni, intendendo però che il più vecchio sempre preceda e proponga.*

*Item che li detti sei consiglieri debbino e possino astringere ogni anno tutti li ufficiali del loco finiti i loro ufficii a dar conto dell'administratione de i loro ufficii sotto qualche pena da loro arbitraria da applicare come sopra dichiarando che se alcuno di detti consiglieri o altri ufficiali fosse absente o infermo, che in tal caso debbino gli altri colleghi surrogare in loco di tali absenti o infermi alcun altro idoneo, et che sar  eletto una volta a tal ufficio, non possi esser gravato sino a due anni seguenti la sua elettione.*

*Non possino esser ammessi ad alcun altro ufficio gli ufficiali che non habbino prima dato conto alli sei consiglieri.*

## **Della elettione delli mestrals**

*Item hanno ordinato et statuito che ogni anno nel giorno promesso siano eletti per li consiglieri, quattro ministrali, quali così eletti debbano prima d'esser ammessi al loro ufficio, giurare innanti delli detti consiglieri, di essercitar il loro ufficio bene, et diligentemente et di conda(n)nar li contrafacienti, li quali quatro Ministrali così eletti habbino possanza sopra il Pane vino carne oleo fromaggi e Pesci et sopra tutte quelle cose necessarie al viver humano e specialmente quelle cose che si vendono à minuto et siano obbligati ogni sei mesi rivedere diligentemente tutte le misure di pesi così grossi come minuti delli revenderoli et altri se fossero ingiusti e giusti e ritrovandoli ingiusti farli giustare con possanza di poter condan(n)are quelli che tengono simili pesi et misure ingiuste in soldi 20 sino in 60 per*

*(a lato sta scritto)*

*1817 Li 3 Genajo aprovati dall'Ill.mo Sig.  
Intend.e e le multe da non eccedere fr.15*

*ogni volta che saranno ritrovati et più in arbitrio delli Mestrali.*

*Item siino obligati diligentemente vedere che li compratori non siino ingan(n)ati nel peso, ò pretii ò misura di quelle cose che compreranno e trovando che tali cose non fossero giuste o fussero vendute di più della mettà debbino astringere il venditore alla restitu(t)zione del giusto al compratore e di più condan(n)are in soldi venti per ogni volta e più, in arbitrio di detti Mestrali.*

*Possino ancora e debbino dare alli panateri del luogo una metta in loro arbitrio havendo riguardo al pretio del Grano, della quale habbiano a fare il pane, et rivederla almeno una volta la settimana e ritrovando che il pane non fussi giusto debbino far pigliare lo detto pane scarzo et quello tagliarlo et darlo à poveri et di più condanare i detti Panateri in soldi venti per ogni volta et se alcuno d'essi sarà trovato culpabile più*

*di trè volte, oltre le premesse pene, non possi far pane sin ad un anno, sotto pena di perdere il pane et altro, ad arbitrio de Mestrali.*

*Possino ancora e debbino dar meta o sia pretio a tutte le premesse cose che si vendono a minuto et li reverenderoli non possino vender cosa alcuna senza la detta metà o pretio, né quello sotto pena di perder la robba possino anche e debbino astringere li pescatori a vendere li pesci che piglieranno, nel loco di Spotorno per quello pretio che sarà tassiato, ordinando però che alcuno Pescatore, reverenderolo o sia panataro non possi esser eletto a detto ufficio, sotto pena di nullità et che tutte le pene contenute nel presente capitolo s'intendino applicate per la mettà alli Mag.ci Mestrali di Genova, et per l'altra alla comunità di Spotorno.*

*Dichiarando ancora che sia lecito alli gravati appellarsi dalle sentenze di detti Mestrali alli Predetti Magnifici Mestrali di Genova, delli quali*

*s'intende sempre salva la loro bailia.*

## ***Delli padri del Commune***

*Item hanno ordinato et statuito che nel giorno predetto si debbano eleggere e deputare tre huomini nativi del loco, quali si domandino Padri di commune, il cui ufficio duri un anno da cominciare come sopra, li quali habbino possanza di far aggregar il Consiglio sempre che a loro parerà necessario, et dinanzi di quello esponere il bisogno del commune habbiano anche facultà di custodire e servare tutte le cose publiche et essigere li denari publici e quelli custodire, e spendere con intervento però del Consiglio et habbino anche cura di cercare tutte le ragioni del Commune et cura insieme di tutto quello che spetta ad utile e comodo del comune.*

*Item habbiano cura di rivedere le strade e vie publiche del Commune et Giurisditione di*

*Spotorno, e quelle far riparare e tener nette et in esse far fare lavelli per li Consorti ò sia vicini, li quali lavelli non possino esser ser(r)ati , anzi siano tenuti sempre netti sotto pena di soldi vinti d'applicare per la mettà al comune e per l'altra alli Mag.ci Padri di Comune di Genova.*

*Habbiano etiandio cura di ricevere li beni del Comune et li occupatori de' beni del Comune si possino citare dinanzi al Consiglio a istanza del Padre del Comune qual consiglio provveda alle parti di giustitia sommariamente et alle constanse diffinitive del consiglio si possi appellare dalli Padri del Commune di Genova.*

*Possino ancora vedere che fabricandosi li padroni delle fabbriche non piglino di quello del Comune, né meno faccino dan(n)o alli vicini et in tal caso in(h)ibirli il fabricare sino a tanto che sarà per il Mag.rato conosciuto sopra le ragioni delle parti.*

*Sia anche lecito alli detti Padri di Commune intervenire in tutti li Consigli che si faranno, et come li Consiglieri dar le sue voci.*

### ***Del'ufficio delli estimatori***

*Item hanno statuito et ordinato che ogn'anno nel giorno predetto si debbano eleggere e deputare doi h(u)omini nativi del luogo di buona voce e fama di età almeno d'anni trentacinque, quali si chiamino estimatori, il cui ufficio duri un anno cominciando come sopra, li quali habbino possanza e facultà. Giurato però prima che haveranno di far il loro ufficio bene et diligentemente, di dar insoluto le terre e possessioni delli homini di Spotorno a quelli che saranno per il podestà o vicario del loco comandate, e quelli tali beni con buona fede estimarli nel giusto pretio.*

*Debbino però prima li detti estimatori haver mandato dallo Podestà o vicario sottoscritte dal notaro, il qual mandato havuto, sijno*

*obligati ricercare e vedere li exiti e pertinentie delle terre à quali saranno mandati ad estimare e dividere, né possino né meno debbino estimare terra o casa alcuna che prima non l'habbino veduta ò misurata.*

*Siino anche li detti Estimatori obligati, nelle terre che saranno estimate o divise, mettere i suoi termini et segni e far citar da loro quelli contro quali si doverà far tal estimo o sia divisione, se saranno presenti in Spotorno.*

*Se non sia denontiato alla sua casa della sua solita habitatione a' suoi figlioli et moglie, se ne haverà, se non a' suoi più prossimi parenti o vicini, non havendo però persona legitima per lui.*

*Le quali estimationi, divisione e datione in soluto – à quali però non sarà levata la canella – siino rate e ferme, e tali le debba havere il Mag(istr)ato di detto loco quelle lodare et in esse interponere il decreto et così debbino osservare per le parti. Dichiarando che li detti*

*Estimatori non havendo peritia delle cose che doveranno da loro esser estimate date in soluto, ò divise possono pigliarne in sua compagnia due persone pratiche et esperte che sotto giuramento vedino e rivedino li beni da estimarsi, o dividersi e poi referischino alli detti Estimatori.*

*Item havenendo qualche liti, ò sia contentione fra gli huomini in Spotorno di Spotorno di confini di case, ò terre sijno obligati li detti estimatori, se saranno richiesti, la detta lite et contentione di confini decidere cognoscere, e terminare, mettendo li termini e segnali dove meglio le parerà che si debbino mettere.*

*Ha(b)biano ancora li detti Estimatori possanza e facultà di estimare vendere e dar in soluto, così li beni mobili come immobili et far tutto ciò che dal Mag(istr)ato le sarà nel mandato imposto et ordinato.*

*Item sijno obligati sotto giuramento di ricercare dligentemente se alcuno nel loco di Spotorno o fuori*

*piglia, la tiene, overo occupa del publico ò commune, et ritrovando alcuno (deteriore) detentore o occupatore quello tale denontiarlo alli Padri di Commune, esprimendoli quello e quanto vien pigliato tenuto et occupato.*

*Item sijno obligati dopo i tre giorni di fatti li detti estimi dationi in soluto o divisioni far la sua relat(ion)e in scritto al Magistrato sotto pena di lire dieci d'applicare per la mettà al podestà e per l'altra al commune.*

*Dichiarando che la mercede delli Estimatori sia di un scuto per uno passando la somma de l'estimo o divisione libre cento et da cento libre abasso sia la loro mercede di doe libre per uno et in oltre andando fuori del luogo li sijno fatte le spese tanto del vitto quanto del cavalcare bisognando andare a cavallo.*

*Dichiarando che alcuno nativo di Spotorno che poss(i)eda beni mobili o immobili non possi esser detenuto personalmente da lire quaranta in giù, ma debba il*

*suo creditore conseguir estimo, et li debba esser dato in soluto de mandato del Magistrato tanti beni mobili e immobili in elezione del creditore.*

*Item hanno ordinato che sempre che occorrerà far qualche estimo di qualsi voglia somma, che prima si debba fare nelli beni mobili espediti, e poi nelli immobili, alla ragione di denaro per denaro nelli mobili et nelli immobili alla ragione di doi tre, non concorrendoli però altri creditori, perchè altrimenti concorrendone, non si possi far se non alla ragione di denaro per denaro.*

*La qual concorrenza si debba guardare al tempo che si consegua l'estimo et non poi ordinando che ogni volta che tal estimo sarà conseguito in beni mobili che sia lecito al debitore il poterli (posserli) havere fra giorni otto dal tempo del'assignatione fatta per li Estimatori, et che sia lecito al detto debitore rihavere et ricuperare li beni immobili dati in soluto fra tre mesi seguenti la detta assignat(ion)e.*

*et in evento che il detto debitore non potessi o non volessi, sia lecito alli suoi attinenti più prossimi nelli gradi che di ragione devono esser ammessi, far le dette recuperationi, pagando solo il denaro semplice con le spese per quali sarà stato conseguito il detto estimo li quali termini passati, li detti beni estimati, dati in soluto, o divisi, restino liberi del creditore, e perché molte volte avviene che nelli beni così mobili come immobili, nelli quali si conseguino gli estimi qualche terza persona ha ragioni anteriori, e meglio.*

*Perché s'ordina che la detta terza persona in pregiudizio della quale l'estimo sarà fatto, possi et li sia lecito levar la canella ò nell'atto dell'estimo, overo tre giorni poi seguenti la relatione fatta dalli Estimatori, la qual terza persona debba fra un mese prossimo far pronuntiare sopra la sua autorità e trovandosi esser anteriore resti il detto estimo nullo, e trovandosi in contrario sia dichiarato*

*valido et in oltre condanata la detta terza persona in le spese, et uno per cento.*

*Dichiarando in oltre che sia lecito alle parti giurar sospetto uno de detti estimatori, e non più, et sia subito surrogato un altro dal Magistrato.*

### ***Della elezione delli Messi o sia Cintraci***

*Item hanno ordinato che si debba eleggere e deputare uno sino in doi messi et cintregghi, q(ua)li debbano giurare di essercitare il suo ufficio bene et diligentemente, et quali sijno obligati eseguire tutti li ordini che gli saranno fatti dal rettore, o sia vicario di Spotorno, et insieme di tutti li altri ufficiali del loco, et li quali habbino del publico per salario quello che parerà al Consiglio et alli quali messi e cintregghi et sue relationi sia data fede et delle commissioni private et incantationi e cride habino lo solito.*

## ***Del' Eletione delli campari***

*Item hanno ordinato che si debbano eleggere e deputare quatro (h)uomini, li quali habbino cura delle vigne et altre terre delli huomini di Spotorno, li quali parimente sijno obligati giurare di bene e diligentemente esercitar il loro ufficio et ad essi spetti d'ac(c)usare tutti quelli così maschi come femine che troveranno nelle possessioni d'altri a fare dar danno et ancora, et ancora di non ascondere né tener secreto alcuno.*

*Siano ancora obligati li detti campari denontiare, è notificare quelli che trovaranno in altrui terre, e parimente se li trovaranno animali, denontiar il numero di essi, et li nomi di quelli che le conducono ò sia delli Patroni siano ancora obligati li detti compari estimar il danno che potrà essere stato dato per li animali così ritrovati*

*in terre aliene, e quello referir al Rettore del loco, il qual danno debba in doppio esser emendato alli patroni delle terre per li condutori, ò sia patroni di detti animali che havessero dato danno, le quali condane et acuse come sopra fatte debbano esser subito exate per lo detto Rettore.*

*Ordinando in oltre che non sia lecito alli detti campari entrare sotto pena di giuramento in terre aliene a dar danno, se non per pigliar li animali e conoscere i delinquenti che in essi fossero, li quali campari habbino la mettà delle conda(n)ne et sia creduto alle loro denuntie con giuram(ent)o.*

### ***Del'elettione del Vicario e Rettore del luogo***

*Item hanno ordinato che ogn'anno al modo premesso debbano li predetti consiglieri far notar in una carta li nomi di detti homini nativi del loco*

*d'età almeno d'anni vinticinque et essi d'ac(c)ordo dire  
allo podestà che ellega quello che più li piacerà in vicario  
del luogo il quale così eletto debba giurare in man poi del  
nostro podestà d'osservar li Capitoli et ordini di detto  
loco, e farli osservar bene et diligentemente qual vicario  
habbi possanza circa li detti contenuti nelli capitoli et che  
possa conoscere et decidere tutte le contrarietà che  
saranno fra gli huomini di Spotorno, et habitanti, li quali  
non eccederanno la somma di lire cinquanta di moneta di  
Genova, sommariam(en)te secondo la forma delli capitoli  
del luogo, e quelli mancando, secondo la forma delli  
Capitoli di Genova. Sia anche lecito alli litiganti,  
sentendosi gravati, appellarsi dalle sentenze del vicario al  
podestà di Vado et havendo che le parti avessero  
sospetto il vicario per*

*qualche legitima causa sia in loro facoltà di domandare consiglio di savio confidente secondo il cui consiglio debba poi giudicare.*

*Item sia tenuto et obligato il detto vicario tener corte due volte la settimana cioè il Lunedì e Giovedì.*

*Item possi interponere l'auttorità e decreto e qualsivoglia alienatione da farsi per donne e minori con quelli interventi et consentim(en)ti ricercati dalli statuti di Genova, et insieme costituire et confirmare qual si voglia autori e curatori a minori et absenti secondo la forma di detti Capitoli, sia anche obligato in fine del suo ufficio dare in nota al podestà la parte delle condanne a lui spettanti per virtù di detti Capitoli.*

## ***Delle Commissioni fra Parenti***

*Item sia obligato sotto vincolo di giuram(en)to commettere tutte le lit(t)i e differentie che per l'avenire vertiranno di qualsi voglia somma et cose fra parenti così agnati cognati come affini sino in quarto grado a doi homini da bene del detto loco confidenti et astringere essi parenti farne commissione, é questo accioché fra essi non si litighi, li quali homini da bene così eletti debbino esser astretti ad ac(c)ettar la detta comissione et finire le differentie che in loro saranno commesse fra tre mesi pro(s)simi sommariamente senza strepito e figura di giuditio havendo solo risguardo alla verità del fatto é possino anco se così li piacerà pigliar consiglio di savio et le loro sententie habino essecutione espedita, senza rimedio di app(ellatio)ne, nullità*

*o altra eccezione, quali s'intendino reiette.*

*Non possino però li doi boni viri eccedere la loro possanza e bajlia sotto pena di doi scuti da applicare alla parte lesa, e perciò si possi dir d'eccesso dinanti li Signori supremi di Genova.*

### ***Delle Occorsioni***

*Item han(n)o ordinato et statuito che se alcun parente o consanguineo o sia vicino venderà o alienerà alcuna terra o casa o altra cosa immobile, che sia lecito al parente o sia consorte di cotal casa terra o altra cosa immobile, riaverla dal compratore per quello istesso presso che sarà stata venduta et alienata fra un mese prosimo, incominciando dal giorno della scientia di tal vendita et che s'intenda haver havuto*

*giusta scienza sempre che per il Compratore sarà mandata una crida nelli luoghi soliti di Spotorno et non mandandosi la crida che già sia lecito alli parenti e vicini occorere et rihavere le dette terre fra dieci anni seguenti la detta vendita et havenendo che tali parenti o vicini fossero absenti fuori del dominio della Sig(no)ria Ser(enissi)ma per miglia cinquanta dal loco di Spotorno che tali absenti habbino un anno di tempo dal giorno della crida et nelle case predette offrendosi alcuno degli sopra detti all'occorsione delli beni alienati sia obligato il vicario astringere il compratore a restituire et relassare li detti beni mediante il pretio sborsato et con quelli modi forme et conditioni che tal compratore l'haveva, intendendo*

*D'agnati et cognati sino in quarto grado, dichiarando però che nelli casi di dette occorsioni sia sempre prefer(i)to l'agnato al cognato, et il cognato al vicino.*

### ***Della venia età***

*Item hanno ordinato che s' alcuno minore d'anni vinti\_ cinque comparirà dal Mag(istr)ato del loco e domanderà per lui esserli concessa venia età, sia obligato il mag(istr)ato conciedergliela se per il minore proverà per doi agnati o cognati più pro(s)simi se oblig(h)erà et se non ne haverà per doi idonei vicini haver compita l'età d'anni XVIII et sempre se et le sue cose bene tratterà, et trattare( .....)\* e tal minore che così haverà conseguito la venia età possi vendere et alienare suoi beni, così mobili come immobili,*

***\*(testo mancante)***

*comparire in giudicio e fare contratto e fare tutto quello che far potrebbe qual si voglia maggiore di età di vinticinque anni et habbi tal vigore detta concessione, come se fosse concessa per il principe.*

*Item hanno ordinato che il detto vicario habbi anco la cognitione di tutte le cause criminali, dove però non intervenga sangue così nelli casi che si concede al vicario processare et punire ma resti alla prevention, di modo che chi sarà il primo di loro a processare l'altro non possi procedere.*

## ***Delle ingiurie***

*Item hanno statuito e ordinato che se alcuno d'età d'anni dieci dirà o farà ingiurie \**

\*A lato trovasi un'annotazione poco chiara ,una chiosa che così recita “autorità che cause.....esalino il sangue “ seguita da un disegno che sembra una macchia di sangue

*ad alcun' altra persona, ò vero la minaccerà (minaciara) con parole incorri nella pena di lire due sino in cinque in arbitrio del vicario, havuta però consideratione alla qualità et conditione delle persone, la qual pena sia applicata per la mettà al Podestà di Vado et per l'altra al vicario del luoco di Spotorno.*

### ***Delle biastemie(biastieme)***

*Item hanno ordinato che se si troverà alc(u)na persona così temeraria che ardisca o vero presuma biastemiare ò maledire il Santiss(im)o Nome di Nostro Sig(no)re, della Beata Vergine o Santi, incorra subito nella pena di lire tre sino in sei d'applicarsi per una parte al podestà, per un'altra al vicario, per l'*

*altra alla masseria della Chiesa Parochiale di detto loco, et in questo caso sia solo creduto alla depositione del denontiatore, o sia acusatore con giuramento, qual anche sia tenuto secreto.*

### ***Delle percosse senza sangue***

*Item hanno ordinato che se alcuna persona d'età d'anni quattordici almeno, con piedi mano valva o braccio darà qualche mascelata ò pugno senza sangue a qualche altra persona sia condanato tal delinquente in lire quatro di Genova et se leverà la mano o piede in alto e non facesse colpo in tal caso incorra nella pena di soldi vinti.*

*Item hanno ordinato che se alcuno batterà o farà battere alcun'altra persona con bastone pietra pugnale spada o altro*

*Instrumento senza sangue sia condanato in lire quatro per ogni botta sino in otto in arbitrio del vicario, dichiarando però che alcuna delle premesse cose saranno commesse in presentia del vicario o in sua persona, che le pene si intendino duplicate.*

*Riformando l'applicatione delle pene sopra dette si dichiara che le condanne da farsi per il vicario si dividano in tre parti: l'una spetti al Podestà l'altra alla Camera della Ser(enissi)ma Rep(ubbli)ca et l'altra si divida tra il Vicario et il Comune di Spotorno per mettà.*

***Delle pene di quelli che si trovano  
nelle terre aliene a far danno***

*Item hanno ordinato che se sarà ritrovata alcuna persona, così masc(h)io come femina, nelle terre, vigne ò orti alieni, al primo di*

*\*(annotazione illeggibile a lato)*

*Marzo sino al primo di Giugno sia condanato in lire doe et di notte nel doppio et al primo di Giugno sino a tanto che le terre saranno vendemiate in lire tre di giorno e di notte in lire sei, e di più sia obligato emendar il danno delle quali pene la mettà spetti al padrone della terra e l'altra metà per una parte al vicario e per l'altra al commune et dal giorno che la vigna sarà vendemiata sino al primo di marzo sia condanata in lira una di giorno et di nottenel doppio, et di più nel danno d'applicare come sopra nelli orti però sempre et in qual si voglia tempo s'incorre la pena di lire tre di giorno et di notte il doppio, et nella emendatione del danno d'applicare come sopra.*

*Ma chi darà danno*

*nelle biave dal giorno che saranno seminate sino al primo di marzo passando sia condanato di giorno in lira una, et di notte nel doppio e dal primo di marzo sin a tanto che saranno raccolte in lire doe di giorno e di notte nel doppio, chi taglierà o m(i)eterà biava aliena (avena sativa) in lire cinque di giorno et dieci di notte et in tal pena ancora incorrino quelli che esportassero ed di più sia restituita la biava.*

*Chi colligerà fichi olive o castagne in terre aliene ancora che non siano seminati incorri nella pena di lire una.*

*Item chi tagliarà un' albore fruttifero, ov(v)ero la maggior parte delli rami d'esso di giorno incorra nella pena di lire tre e di notte al doppio et di più il danno.*

*Item se alcuno tagliarà balsami salici paghi di giorno soldi dieci et di notte soldi vinti.*

*Item per le pecore et altre bestie minute ritrovate in terre aliene, sij condan(n)ato il patrone di essi in soldi doi di giorno et di notte nel doppio per ciascheduna.*

*Per ogni asino bove et altro animal grosso soldi vinti et di notte il doppio ordinando che se alcuno nelle terre sue ritroverà alcune bestie possi quelle condurre a casa sua e quelle darle è consignarle alla corte quel giorno e il seguente, né tali bestie sijno restituite alli patroni sino a tanto che non haveranno data sicurtà et risposto all'accusa di pagare la pena è danno et del' acusa e danno dato sia creduto al giuramento del denunciante et*

*acusante in modo che in ogn'uno delli predetti casi sia lecito ad ogn'uno acusare col suo giuramento e li sia creduto come se pienamente havesse provata la sua acusa,et da poi che alcuno sarà acusato o vero denunciato sia tenuto il vicario far scrivere la denontia et acusa al libro del commune e statuir li termini di sei giorni da difendersi ordinando però che l'acusato e denunciato volendo difendersi, sia obligato far citare il denontiatore et acusatore.*

*Ordinando ancora che subito che si farà risposta all'acusa si debba estimare il danno per li publici estimatori, non potendosi le parti acordare, le quali denontie et acuse si debbino fare fra giorni dieci et le pene si debbino applicare la mettà al padrone delle*

*terre et per l'altra mettà al vicario per una parte et per l'altra al commune. Dichiarando che quelli che saranno per li campari acusati et denontati non possino difendersi, ma subito pagare le pene.*

### ***Delle vendemie***

*Item hanno statuito et ordinato che alcuno non ardisca né meno presuma vendemiare uve inanti tempo, qual tempo si debba dichiarare per lo consiglio ogni anno al primo d'agosto et se alcuno inanti il detto tempo vendemiarà incorra la pena di uno scuto d'applicare come sopra per la mettà all'acusatore et per l'altra mettà per una parte al vic(ari)o et per l'altra al comune.*

### ***1582, die XXX maij.***

Ser(enissi)mus D(omin)us Dux et Ill.mi D..ni Gubernatores Reip(ublic)ae Genuensis. Lectis coram eis supp(lication)e et capitulis, de quibus supra, audita insuper relatione Ill(ustrissi)mi Io(annis) Pauli Iustiniani ex ordine Senatorio, cui oretenus de mandatum fuerat revisio dictorum Capitulorum referenda examina

Re et sub iudicio suffragiorum deducta omni modo et confirmaverunt et convalidaverunt ac virtute presentis decreti convalidant et confirmant capitula et ordinationes ipsas facta per dictos homines dicti loci Spueturni et omnia et singula in eo contenta, mandantes in finem ea observari debbere, contrariis in quibusvis non obstantibus.

*Serenissimo et Eccellentissimi Signori, Li capitoli e statuti del luogo di Spotorno sono tali che hanno bisogno di qualche riforma, sì come giornalmente l'esperienza ci ha insegnato, imperocché fra le altre cose, li Capitoli antichi non descrivono forma conveniente per l'ellettione del vicario, et Consiglio, perchè si fa provizione di disdotto persone che devono servire per tre anni, la onde per esser poco il n° degli habitanti e per esser molti quelli che al tempo nel quale bisogna essercitare l'ufficio si ritrovano absentis ogni giorno de simile ellettione, ne segue molta confusione oltre di ciò li estimatori per li statuti antichi gravano di grosse spese, quali è parso conveniente*

*di schivare sì come anco di remediare a molti disordini che seguono in materia di cose campestri et giurisditione di esso vicario et oviare molti danni che li detti huomini giornalmente ricevono da persone bandite da questi stati circonvicini et huomini di mala voce, li quali stando qui ociosi(otiosi) senza facultà veruna godono delle fatiche altrui rubbando e facendo molti altri delitti e perché essendo l'università di detti huomini di Spotorno desiderosa di vivere quieta e pacificamente ha deliberato di fare l'inchiusi capitoli e riforme et per questo effetto, costì inviato Raffaele Benso, sindaco di questo Commune. Perciò supplichiamo humilmente VV.SS.Serenissime a fine che per l'utile del'Università, et huomini di Spotorno devotissimi sudditi di VV.SS. Ser.me restino servite di comprovare detti capitoli, e provvedere sì che da ciascheduno siano inviolabilmente osservati.*

*Che Nostro Signore li felicitì. Di Spotorno, a 5 di giugno 1608*

*Di VV.SS. Serenissime humilissimi sudditi*

*Li consiglieri e Padre del Luogo di Spotorno. 1608 die XXX iunij*

Serenissimus Dominus Dux et Ill.mi D.ni Gubernatores Reipublicae Genuensis.

Lectis ante hac supr(a)scriptis litteris Consiliariorum et Patrum comunis loci Spueturni, et nunc audita relatione illustrissimorum Nicolai Gentilis et Georgij Centurionis gubernatorum in palatio residentium, quibus demandata fuerat cura videndi capitula, de quibus in dictis litteris, agitur facta die prima presentis per homines dicti loci Spueturni suamque ex inde sententiam referendi negotio examinato et ad calculos deducto omni modo sequentes relationes infrascriptorum Illustrissimorum Dominorum Capitula praedicta reformaverunt, et concesserunt reformationem et concedunt in omnibus et per omnia ut infra dicitur per quinquennium mandantes ea durante dicto tempore inviolabiliter observari, ceteraque alia Capitula hactenus eisdem hominibus concessa, excepta illa parte in qua supradictis contraria essent, confirmantes pro ut in eis contrarijs non obstantibus.

### **Capitula reformata et concessa sunt haec**

*E prima intorno all'elettione del consiglio Che il vicario, Consiglieri e padri del comune che per tempo saranno si facciano scrivere in una carta tutti li huomini di Spottorni maggiori d'anni 30 che da loro pareranno atti, et sufficienti ad*

*essercitare l'ufficio di Consiglieri, e che poi li detti come sopra scritti siano posti a palle, e poi sei di quelli che dall'Università di detti huomini di Spottorno haveranno maggior num(er)o de voti, restino eletti consiglieri per un anno, da comminciarsi al principio del mese di maggio, conforme al solito. Che detto Vicario, Consiglieri e Padri del Comune prima che fare la nominatione, e così li detti huomini dell'università prima che venire all'elettione debbano giurare di non nominare né dare il voto loro rispettivamente se non a persone meritevoli, et atte, e sufficienti a tale ufficio, rimossa ogni passione, odio, amore, timore, e premio. Che quelli li quali ricuseranno di venire et intervenire a fare tale elettione, incorrano ipso iure et senza altra dichiarazione nella pena di soldi dieci da aplicarsi alla comunità et, che li padri del comune debbano avere bailia di constringere al pagamento quelli che non l'osservaranno, et se essi saranno stati negligenti in scuodere la detta pena, o non mostreranno d'havere usato ogni diligentia per (r)imborsarla possano in fine dell'ufficio loro essere a pagarla del proprio.*

*Circa alli estimatori, che per qualsivoglia estimo che faranno*

*Detti estimatori andando a riferire fuori del luogo di Spotorno non possono avere se non soldi venti per ognuno di loro, e dentro del detto luogo soldi dieci, et in caso di contrattatione incorrano nella pena di un scuto d'oro in oro.*

*Quanto all'elettione del vicario che si osservi il modo infrascritto, cioè congregata che sarà la comunità nel modo statuito per li capitoli, ognuno delli congregati possi nominare uno, quale non sia di minor età d'anni 40, et che tutti li nominati si pongano poi sotto palle subito e li sei quali riporteranno maggior numero de voti favorevoli si diano in nota al magnifico podestà di Vado, quale debba eleggere vicario uno di detti sei che a lei parerà più idoneo per l'ufficio e cura del quale vicario duri per un anno conforme al solito, e debba detto vicario nel principio del suo ufficio, giurare in presenza delli consiglieri e Padri del comune di amministrare la giustitia bene et fedelmente e di osservare li capitoli di detto luogo, e mancando quelli, li Statuti di Genova e non restando provvisto per esso le leggi comuni.*

*Che detto vicario sia obligato far eseguire tutte le condanne*

*che da lui saranno fatte per conto d'accuse campestri da quelli però che haveranno il modo di pagare, e per questo effetto si debba tenere un libro nel quale si notino tutte le acuse e condanne e sarà custodito dal vicario, il quale se sarà negligente in scuodere le condanne da chi potrà pagarle, a giudizio delli padri del comune sarà tenuto in fine del suo ufficio a pagare del proprio.*

*Che parimente habbia cura di provvedere a chi si lamenterà di danno ricevuto nelle terre private e pubbliche per causa di peccore, capre o altri bestiami, e per questo effetto si dichiara non esser lecito ad alcuno di tenere in detto luogo di Spotorno dal primo di maggio sino e per tutto il mese di settembre quantità di pecore, capre, o altri bestiami, che vadano a pascolare nelli finaggi publici, e privati del detto luogo, sì che in detto tempo non possano scendere al basso delli luoghi di Tosse (?) et Illiceta,\* o, sia finaggio chiamato "le spinie" nelle sorti o sia beni di particolari, sotto pena di doi soldi per ogni pecora, o capra, nella quale incorreranno tante volte quanto contrafaranno in ogni giorno separato et il pastore custode delli detti animali incorra nella pena di soldi*

**\*Illiceta o Eliceta (vedansi "Toponimi del Comune di Spotorno" fascicolo n.32 a cura di Società Savonese di Storia Patria onlus Savona 2015 pag 8 e sgg.**

*venti per li quali resti, e sij obligato il greg(g)e da lui custodito.*

*E che sia prohibito il pascolare in detto finaggio di Spotorno alle capre, sotto pena della perdita di dette capre.*

(Copia) Zacharias Vadornus cancellarius et secretarius  
Constat de Cassatione quali et  
additione et.

*Serenissimo et eccellentissimi Signori,  
nel dì di 30 di Giugno dell'anno 1608 VV.SS. Serenissime concessero una riforma de(i) capitoli e statuti di Spotorno la quale però dovesse durare solamente per cinque anni e perché li cinque anni sono spirati et la detta comunità si ritrova senza li detti, et altri decreti che l'esperienza ha fatto conoscere essere necessari per il governo politico di esso luogo. Per ciò hanno giudicato essere expediente (utile, opportuno) sup(p)licare VV.SS. Serenissime sì come fanno, acciò siano servite rinovare et concedere all'istes(s)a comunità gli' istessi decreti del detto anno 1608 insieme con li antecedenti con l'infrascritta riforma intorno a doi capitoli uno de' quali riguarda l'elettione del vicario, quale prima si soleva fare con*

*favore di qualche podestà di Vado et l'altro riguarda l'augmento delle pene contro di quelli che fanno danno nel territorio di Spotorno, se bene rispetto all'augmento che hanno fatto le monete il detto accrescimento resta molto poco e così le supplichiamo siano servite, provvedere che siano inviolabilmente osservati sì come sperano ottenere dalla buona gratia di VV.SS. Serenissime, alle quali ...*

### **La riforma è questa**

*Che rispetto alla elettione del vicario si debba osservare il modo infrascritto cioè congregata che sarà la comunità nel modo statuito per li capitoli, ogn'uno delli congregati possa nominare uno quale non sia minore d'anni quaranta et che tutti li nominati si pongano poi sotto palle subito, et quello che riporterà maggior numero di voti favorevoli s'intenda, e sij eletto vicario per un anno conforme al solito et debba giurare in tutto, e per tutto, conforme alli capitoli antichi.*

*Item che le pene dichiarate contro di quelli che si ritrovano fare danni nelle terre altrui siano cresciute nel doppio di quello, che dispongono li detti capitoli antichi.*

**Copia**

**(Copia)**

*Io Lorenzo Rosso di Consiglio*

*Io Gio Battista Gorgoglione di Consiglio*

*Io Pietro Giudice di Consiglio*

*Io Pietro Narisano di Consiglio*

*Io Battista Almerigo di Consiglio*

*Io Raffaele Benso padre del Comune*

*Io Francesco Bado padre del Comune*

*Io Precivale Boccalandro padre del Comune*

**(1623 ) MDCXXIII, die prima augusti..**

Serenissimus Dominus Dux et Ill.mi D.ni Governatores Reipublicae Genuensis lectis coram DD.SS.Ser.mis praecibus et reformat(ione) praesentis tenoreque illarum intellecto, re examinata ad calculos omni modo ...

Decreta et capitula de quibus in precibus ipsis mentio fit et unumcumque eorumque renovaverit et renovant ac concesserunt et concedunt in omnibus iuxta supplicata, quo vero ad reformationem de qua supra decreverunt et decernunt, quod illiustris Governator Savonae eam videat et consideratis considerandis, ac auditis hominibus dicti loci Speuturni provideat pro ut congruum duxerit et ita ...,

contrariis quibusvis non obstantibus ...

(copia) Ioannes Baptista.

1623, die mercurij, nona augusti.

Ill.mus D. Lucas Pallavicinus Gubernator Savonae, viso supradicto decreto condito per Ser.mum Senatam, die prima praesentis, sub Jo.Baptista supp.ne cum reformationis seu capitulis praecedentibus et super eis auditis magnifico pretore Vadi et hominibus loci Spoturni et ex dicti refor. et aliis consideratis et demum...omni modo...

Refformationes seu capitula de quibus supra et in dicto decreto mentio fit approbavit et confirmavit, approbatque et confirmat et pro approbatis, confirmatis haberi voluit et in omnibus et per omnia pro ut in eis legitur et continetur etc. De quibus omnibus ... Per me Io Stephanum Chighizolam notarium... Testes D.J.Baptista Divitia notarius et Io Franciscus Suffus D.Bartolomei vocati ...

(copia) Jo Stephanus Chighizola actuarius

*Serenissimi Signori,*

*VV.SS. Serenissime comprovarono il 30 giugno 1608 per cinque anni li capitoli già per innanti altre volte comprovati*

**\*a margine annotazione successiva poco chiara G.//**

*alla comunità di Spotorno con le riforme come dal decreto di quel tempo appare, e perché è passato il tempo per il quale fu fatta detta comprovazione, per ciò si supplicano VV.SS. Serenissime a provarli di novo con la riforma di essi che fu fatta e comprovata al primo d'agosto 1623, come da quelli che si presentano e come meglio alla prudenza di VV.SS. Serenissime pare.*

*Copia Detti supplicanti*

1630, die 2° octobris

Serenissimus Dominus Dux et Ill.mi D.ni Gubernatores Reipublicae Genuensis. Lectis praescriptis praecibus praesentatis nomine dictorum Sup.rum ad calculos praescripta capitula ac decreta eorumque reformatione de qua supra et unumque eorum renovaverunt et renovant denuo concesserunt et concedunt eaque ab omnibus ad quos spectat observari mandaverunt et mandant per quinquennium et ita... contrariis non obstantibus ...

(copia) Jo. Baptista

1635, die nona novembris.

Prorogata seu denuo concessa et renovata supradicta capitula in omnibus ut supra et mandatis omnibus ad quos spectat

observare per alium quinquennium per Ser.mum  
Senatum ad calculos .... vel non citatis citandis e...

(copia) Jo.Baptista

*Serenissimi Signori,*

*È passato il tempo per quale VV.SS. Serenissime prorogarono l'osservanza delle leggi e capitoli che dalla benignità e molta prudenza furono concessi a questa nostra comunità, che perciò di nuovo (si supplica) concederle per dieci anni prossimi inoltre, perché talvolta preme per servizio della nostra comunità mandare il sindaco a Genova o Savona et se bene da noi Ufficiali e Consiglieri vien ordinato che si parta il sindaco, e vada per difesa della comunità, ricusa di partirsene et andare alla difesa; supplichiamo VV.SS. Serenissime ordinare che possiamo imponer pena sin a cinquanta scuti a tale sindaco, se non osservasse il comandamento e perché l'una e l'altra provvigione tende al servizio publico e privato speriamo dalla molta benignità a VV.SS. Serenissime restarne compiaciuti et le facciamo humilissima riverenza.*

*Da Spotorno, li 23 giugno 1641*

*Di VV.SS. Serenissime humilissimi servitori*

*Li Consiglieri di Spotorno*

## 1641, die tertia iulij

Serenissimus Dominus Dux et Ill.mi D.ni Gubernatores Reipublica e Genuensis Lectis supradictis precibus praesentatis nomine dictorum Consiliariorum loci Sputurni, neg.° ex amb.° et ad calculos ded.° omni modo... capitula ac provisione de quibus in dictis praecibus comprobaverunt et comprobant dummodo laudentur ab exc.mis gubernatoribus. In Pallatio residentibus, et ita ... non obstantibus...

(copia) Jo. Antonius

In nomine Domini, Amen. Exc.mi domini Laurentius Justinianus et Urbanus Senarega gubernatores in palatio regali residentes, visis capitulis communitatis loci Sputurni quae pluries a Ser.mo senatu fuerint comprobate et viso decreto condito a Ser.mo Senatu die 3 iulij 1641 cuius vigore fuerunt capitula et provisio de qua in precibus comprobata modo laudetur ab excellentissimis gubernatoribus in palatio residentibus subscripto a m.co Jo Antonio Sambuceto cancellario, cuius ex autoritate dictis exc. mis Dominis vigore decreti dicta tributa eaque utendo, capitula et provisione predicti et illorum comprobatione laudaverunt et laudant in omnibus prout in eis continetur et ita etc. omni meliori modo ... de quibus omnibus ...

Per me Io Baptistam Vialem Notarium Actum Genuae, in Palatio regali nempe in mansionibus dicti exc.mi Laurentij, anno a Nativitate Domini millesimo sexcentesimo quadragesimo secundo, indictione nona secundum Genuae cursum die veneris octava augusti in vesperis praesentibus M. Io Baptista Dotto quondam Francisci et D. Drancisco Depino causidico testibus ad premissa vocatis et rogatis.

(copia) Io Baptista Vialis, notarius

*(\*annotazione a margine 1641 seguita da due segni poco chiari)*

*Serenissimi Signori,*

*Così poca e tenue la pena ordinata per statuto, o sia capitoli del luogo di Spotorno contro quelli, che fanno danni nelle altrui terre, che non è temuta, et è causa, che giornalmente seguono grandi rubamenti, e tagliamenti di alberi nel territorio di detto luogo, a segno che non vi è più un albero salvatico, particolarmente di Rovere, che non sia di notte tagliato et un frutto, uva et anco olive, che non siano rubate per il che non si puonno più coltivare le terre, e possessioni del detto territorio, et anche intorno a dette cose campestri seguono molti inconvenienti, che uno, che veda un altro far danno nelle altrui terre non vole in modo alcuno manifestarlo, la qual cosa è di grandissimo*

*interesse non solo alli padroni delle terre, ma anco alla comunità, e di gran libertà alli ladri di rubbare e far gran danni, come giornalmente segue che perciò li huomini et consiglio, e Padri del comune di detto luogo hanno giudicato espediente (opportuna) et utile pubblico e privato supplicare VV.SS. Serenissime come fanno acciò restino servite di riformarle detto capitolo che tratta delle pene di quelli che si trovano a far danno nelle altrui terre già riformatosi dell'anno 1621 a primo agosto con accrescere la pena nel doppio, quale solamente di lire quatro et anco dichiarare e decretare che ogn'uno di detto luogo sia tenuto sotto pena che parrà conveniente alla somma prudenza di VV.SS. Serenissime giurare, manifestare e denontiare quelli che vedranno far danno nelle altrui terre ai Padroni di esse acciò possano esser accusati e castigati conforme sarà di giustitia, il che parendo cosa giusta, e conveniente sperano dalla buona gratia di VV.SS.Serenissime ottenere alle quali pregano da nostro Signore il colmo d'ogni vero bene.*

*Detti supplicanti*

(\* annotazione a margine R 2)

*1647, 13 augusti.*

Decretum iuxta supplicata modo laudetur ab illustrissimo Governatore Savonae, et sub pena pro qua laudabimur ab eo per Serenissimum Senatum ad calculos vel non ...

Horatius.

1647 die martis 29 octobris, in tertiis, in salotto Illustrissimus Dominus Io. Baptista Balianus Governator Saonae, sedens etc. ac visis etc. supradicto decreto et precibus omni modo etc. videlicet quia declarando in primis penam sub qua quisque teneatur denunciare cum iuramento damnum inferentes iuxta tenorem dictarum Precum, in libris vigintiquinque supradictorum decretum laudavit et laudat in omnibus pro ut in eo et ita etc.

Testes Bernardinus Giretus quondam Io. Antonij et Franciscus de Golla Ioannis, vocati ...

Copia

Io Franciscus Nucetus notarius et curiae  
Savonae cancellarius

\* (annotazione a lato 1641 3 luglio e sotto C. 4)

1641 3 luglio

*Serenissimi Signori,*

*Comprovorno VV.SS. Serenissime l'anno 1641 a 3 luglio con loro decreto per anni dieci li Capitoli, et osservanza delle leggi della comunità di Spotorno, mentre fossero laodati dalli Eccellentissimi di Palazzo , i quali a 8 agosto dell'istesso anno li approvorno; sono hora spirati e perciò si supplicano VV.SS. Serenissime per minor spesa della Comunità a provarli di nuovo a beneplacito di VV.SS. Serenissime senza limitazione alcuna di tempo, e perché il Vicario che il detto luogo si elegge alla forma di detti Capitoli é solamente Giudice in quelle cause civili che non eccedono la somma di L(lire) 50 moneta di Genova, e questo ridonda in pregiudicio, e danno grande per ogn'uno non tanto per la distanza, ch'è da Spotorno al luogo di Vado dove bisogna dinanzi quel Podestà trattar le cause di maggior somma, come per la spesa, et incommodo, onde mercé la povertà generale ch'è in detto luogo, molti tralasciano d'incamminarsi per non poter suplire alla spesa che vi bisognano; si supplicano per tanto VV.SS. Serenissime che restino servite di decretare*

*che per l'avenire di tutte le cause civili di qualunque somma e quantità siino, detto vicario ne sij Giudice e da lui si decidano, osservata nel resto la dispositione di detti capitoli, per dispositione de quali fra le altre cose è devoluta l'appellatione delle sentenze di detto vicario al detto magnifico Podestà di Vado, e provvederle come meglio alla prudenza di VV.SS. Serenissime parrà, mentre le fanno li Consiglieri di detto luogo humilissima riverenza.*

*\*(annotazione aggiunta 1652 30 luglio)*

*1652 die XXX iulij*

*Serenissimus D. Dux et Excellentissimi DD. Gubernatores Serenissimae Reipublicae Genuensis Lectis supradictis precibus presentatis nomine Communitatis Sputurni negotio examinato et ad calculos deducato omni modo... Capitula in pradiictis precibus enunciata comprobaverunt et comprobant ad beneplacitum Serenissimi Senatus et dicti contrariis non obstantibus, vel non citatis citandis etc.*

*Jo.Carolus*

*Serenissimi Signori,*

*Per essere nel luogo di Spottorno la pena contro coloro che sono ritrovati a fare danno nelle terre aliene, molto tenue, sì per li capitoli come per le loro riforme da VV.SS. Serenissime concesse; e per difetto anco di giurisdizione nel Vicario che ogni anno in detto luogo si va ellegendo alla forma di essi Capitoli, viene detta pena a essere sprezzata et ad essere commessi gravissimi danni in le terre e possessioni di detto luogo a segno tale che li patroni di esse sono astretti a non più coltivarle né seminarle. Cosa invero di grande danno e pregiudicio non solo à particolari, ma al publico ancora, e di inconvenienti e disturbi. E perché oltre a ciò non resta provisto per detti capitoli in le cause civili ne' quali accade che il Vicario resta parente di alcuna delle parti e che da alcuna di esse viene giurato sospetto, né anco di curator generale da costituirsi all'heredità giacenti beni indefessi absenti et minori e desiderando l'università et huomini di detto luogo oviare alli danni et inconvenienti sudetti per viver quieti e che ogn'uno goda il suo, e di provvedere a quanto sopra per bene universale Perciò ha determinato di formare li seguenti capitoli e riforme; e di supplicare come humilmente fanno le VV.SS.Serenissime acciò restino servite di concedere e comprovare li suddetti capitoli e riforme e provvedere che siano inviolabilmente osservati. Il che sperano dalla buona gratia di VV.SS. Serenissime ottenere, alle quali etc.*

### **Capitoli e riforme**

*Che le pene contenute ne'primi Capitoli e riforme contro quelli che si troveranno à far danni nelle terre altrui*

*Siano cresciute nel doppio e ciò per la prima volta che daranno detti danni, et che per la seconda volta possa e debba il vicario pro tempore oltre la sudetta pena astringere quel tale che darà il danno la seconda volta a prestare una sigurtà idonea di ben vivere e non incorrere più in l'avvenire in simili mancamenti, sino in la somma di scuti cinquanta argento, o vero di farlo mettere pubblicamente alla berlina per quelle hore e giorni secondo l'arbitrio del vicario o di esiliarlo per un anno o due dal luogo di Spotorno. Che sotto la mede(si)ma pena di lire venticinque, sotto quale sono obligati in vigor de capitoli di esso luogo quelli che trovano alcuno a far danno in terra altrui, denontiarlo possano sotto la sudetta pena al solito giuramento di denontiarlo essere astretti dal vicario. Che in detto luogo di Spotorno siano messe et attaccate alla casa publica le berline alle quali possa il vicario far attaccare per li suoi ministri i delinquenti attesa però la qualità del stato delle persone delinquenti. Che occorrendo far qualche cattura o essecutione ne' quali bisognassero più ministri e soldatti, possa il vicario ricorrere al signor Governatore di Savona per la concessione de' ministri e soldatti. Che in le cause civili ne quali il vicario fosse parente di alcuna delle parti ne' gradi prohibiti dai capitoli o statuti e che fosse da alcuna di esse per qualche causa giurato sospetto. Possano quelli di Consiglio in suo luogo surrogare un altro e conoscere sopra la causa di sospetto se sia giusta e legitima e non trovandola giusta e legitima non possano amuovere in detta causa*

*il sudetto vicario.*

*Che quelli di Consiglio possano e debbano elleggere e deputare un Curator Generale da darsi e costituirsi all'Eredità giacenti alli beni indefessi alli assenti, et alli minori d'età quando i parenti o vicini o altri non volessero esser amessi alla Cura e sia astretto quel tale che sarà eletto in Curator Generale ad accettar la Cura sotto pena di lire venticinque applicate alla Communità et debba giurare et osservare la dispositione del statuto di Genova de curatoribus generalibus.*

*E perché li capi di casa trascurano grandemente nel congregarsi ogn'anno per fare l'ellettione di quelli di Consiglio come son tenuti alla forma de i capitoli di detto luogo, e ciò attesa la tenuità della pena che è di solo dieci soldi a chi non interverrà a fare detta ellettione, che detta pena s'intenda accresciuta in uno scudo d'oro contro quelli che mancheranno nell'intervenire a detta ellettione da essigersi irremissibilmente da padri del Commune, applicata alla forma de i sudetti capitoli sotto pena a detti Padri del Commune di pagar di proprio.*

*Francesco Berlengiero di Consiglio*

*Antonio Maria Rosso di Consiglio*

*Bartolomeo Lottero di Consiglio*

*Gio Maria Gorgolione di Consiglio*

*Pellegro Gorgoglione de Consiglio*

*1655, die 29 octobris*

*Serenissimus D.Dux et Excellentissimi DD.Gubernatores  
Serenissimae Reipublicae*

Genuae. Lectis suprascriptis praecibus presentatis nomine dictorum consiliariorum suprascriptis Communitatis Sputurni eorumque tenore intellecto negotio pro sui qualitate discusso et examinato exindeque sub iudicio calculorum ad formam legum deducto omni modo... capitula praedicta comprobaverunt et comprobant modo laudentur ab excellentissimis Gaspare Franzono et Io Francisco Lomellino et ita.. contrariis non obstantibus etc.

Jo Benedictus

1655, die mercurij 18 novembris, in tertiis, in aula vestiaria Serenissimorum Colleggiorum.

In nomine Domini amen. Excellentissimi domini Gaspar Franzonus et Io. Franciscus Lomellinus commissionati ad infrascripta vigore decreti Serenissimi Senatus inferius enunciandi.. sedentes.. visis dictis Capitulis Communitatis Spouturni decretumque sub ipsis comprobatio a Serenissimo Senato condito sub die 29 octobris proximi preteriti modo laudentur a praefatis excellentissimis subscripti Jo Carolus, consideratis considerandis visis videndis matureque omnibus perpensis... Decretum comprobationis predictum laudaverunt et laudant in omnibus ad formam illius cum conditionibus tamen infrascriptis et non aliter... Quod ultra poenas in primo capitulo appositas contra delinquentes prima vice etiam fideiubere de non committendo furtum ad poenam scutorum vigintiquinque, quae poena secunda vice a furto comittentibus omnino et irrevocabiliter exigatur. Item quod poena scuti auri aucta a solidis decem, ad quam

tenentur ij non intervenientes ellectioni consiliariorum, sit et intelligatur redacto ad medium scuti argenti impressionis Genuae tantum. In reliquis in illis casibus de quibus agitur et qui continentur in Statutis tam Civilibus quam Criminalibus Genuae haec omnino observentur et circa ea nihil innovatum sit... et ita... De quibus omnibus... Per me Benedictum Steneri notarium actum ubi supra praesentibus testibus Augustino de Martinis, Jo. Augustini et Francisco Maria Viceti quondam Domini Io. Stephani notario, vocatis.

Benedictus Steneri notarius.

*Serenissimi Signori,*

*L'anno 1652 supplicò VV.SS.Serenissime la Comunità di Spotorno per la comprovatione degli ordini ò sia Capitoli di detta Comunità e che il vicario di quel luogo Giudice nelle cause civili da Lire 50 à basso potesse anche esser Giudice delle importanti qualunque somma, per scansare le spese e travagli de'poveri huomini di detto luogo.*

*A 30 luglio di dett'anno VV.SS. Serenissime comprovarono per loro benignità i detti capitoli a loro beneplacito, e quantunque vi pare vi resti compreso il decreto ò sia permissione rispetto al vicario ad ogni modo non facendosene espressamente mentione di detto decreto,si supplica VV.SS. Serenissime à cautela di compiacersi di dichiararlo,il che tenendo à beneficio delli huomini*

*di detto luogo in generale poveri si spera...*

*Di VV.SS. Serenissime*

*(copia) detti supplicanti*

*1662, 19 maij*

*Excellentissimi de Palatio videant et referant per Serenissimus Senatium ad calculos etc.*

*Illustrissimi et eccellentissimi Signori, in esecuzione delli ordini di VV.SS. Serenissime partecipatimi dal notaro Giuseppe Viale, ho havuto consideratione intorno all'auttorità della quale vien fatta istanza dagl' huomini della Comunità di Spotorno per il loro Vicario nelle cause civili, nella quale pratica, quando il Senato Serenissimo havesse per bene dichiarare, che li detti Vicarij pro tempore potessero esser Giudici nelle dette cause, non solo da Lire 50 a basso, ma anco di qualsivoglia somma in conformità del contenuto nella loro supplica presentata sotto li 19 maggio passato lasciando in arbitrio delli attori e de' rei sopra primi comandi d'introdurre le mede(si)me cause in atti del detto Vicario o il Podestà di Vado con conditione, che cominciati li processi l'uno non si potesse intromettere nelle cause dell'altro, e che sì come l'appellatione delle sentenze fatte da Vicarij di Spotorno restano devolute al Magnifico Podestà di Vado alla forma de' loro Capitoli, così fosse in elletione de' rei il poter introdurre anco l'appellationi delle dette cause giudicate da vicarij al governatore di Savona: dalle cause poi giudicate dal detto Magnifico Podestà di Vado, fusse devoluta l'appellatione al priore della Rota Civile di Genova, o al detto Governatore di Savona. Stimarei, ubbedendo a'comandi di VV.EE. Che ciò non potesse essere solo accertato, perché non solamente restarebbero sgravati li detti huomini di Spotorno da gl'incomodi e maggiori spese, ma anco servirebbe alli medemi Podestà e Vicario, tra' quali il più delle volte nell'habilità v'è poca differenza per stimolo d'operare candidamente e quasi simile proviggione fu presa dal Serenissimo Senato l'anno 1633 ad istanza dell'agenti della comunità di Celle, et Arbisola, mentre dal'hora in qua*

*l'appellationi delle sentenze fatte dal Magnifico Podestà ne' detti luoghi si devolvono al Governatore di Savona, ch'è quanto posso rappresentare in questa pratica a VV.SS. alle quali faccio humilissima riverenza.*

*Savona, il primo giugno 1662*

*Di VV.EE.*

*Devotissimo servitore*

*(copia) Girolamo Fiesco*

*1662, 18 giugno*

*L'eccellentissimi Gio Battista Spinola e Francesco Maria Imperiale, Residenti nel Real Palatio, et in virtù di decreto del serenissimo Senato del 19 maggio prossimo passato commissionati, havendo visto la supplica presentata dall'huomini di Spotorno, l'informatione trasmessa a loro Eccellenze dall'illustre Governatore di Savona con lettera del primo del corrente mese, sono venuti in parere di riferire a VV.SS. Serenissime che stimeriano doversi fare la dichiarazione in tutto come viene espresso in detta lettera, decretando però che l'appellationi delle sentenze fatte da vicarij di Spotorno restino omninamente devolute all'illustre Governatore pro tempore di Savona, né resti in verun modo alle parti elletione d'introdurle o 'nanti il detto Illustre Governatore o vero dal Magnifico Podestà di Vado se così...*

1662, 27 iunijitum in relationem prefatorum excellentissimorum de Palatio, et in omnibus ut in ea legitur et continetur deliberatum et decretum per Serenissimum Senatum ad calculos.

Felix

*Serenissimi Signori,*

*La comunità del luogo di Spotorno vive da qualche tempo in qua in una continua confusione a causa di molte novità pretese introdursi dal notaro Pelegro Benso di detto luogo, ripugnante in tutto al bon governo, stile inveterato à dispositione de' loro statuti: haverebbero prima d'hora gli agenti d'essa Comunità portato a' piedi di VV.SS. Serenissime tali disordini, se non avessero supposto che dovesse detto notaro una volta rimettersi al giusto. Ma il disordine seguito nella seconda festa di Pasqua prossima passata, mentre li detti agenti col loro vicario congregati insieme con l'università di detto luogo, per la solita elettione del nuovo Vicario, pretendendo detto Pelegro Benso elleggerlo à suo modo suscitò tal bisbiglio tra la plebe di detta Comunità che stimarono accertato li detti Vicario et Agenti, per schivare maggiori inconvenienti, licentiar in all'hora detta Università, uscirono dal luogo dove erano congregati restandovi il detto notaro Benso con alcuni de'suoi seguaci quali a suggestione del mede(si)mo si ellessero un Vicario del luogo contro ogni dispositione de'statuti che necessitò il Vicario et Agenti il giorno seguente congregata di nuovo l'università in quale intervennero buona parte di quelli che il giorno avanti erano intervenuti all'elettione fatta da detto Benso, e giuridicamente elleggere il solito vicario, e questo per non usare pregiudicio alla loro autorità e buona consuetudine, li ha astretti ricorrere alla Paterna Pietà e Giustitia di VV.SS. Serenissime, acciò con particolare deputatione in chi comanderanno*

*di questo Serenissimo Trono, prese le dovute informationi della qualità del detto notaro Pelegro Benso, non solo per oviare per occasione della suddetta elletione, ma anche per tutte quelle, che per sua colpa troveranno repugnare alla quiete e bon governo di detto luogo, et all'incontro del bon desiderio che nutriscono detti Agenti di Comunità di vivere con la dovuta quiete e divotione a VV.SS. Serenissime possano prendere quelle proviggioni che stimeranno più accertate e sogliono essere sempre proprie di VV.SS. Serenissime, alle quali fanno profondissima Riverenza.*

*1686, 19 aprile*

*L'illustrissimi et eccellentissimi di Palazzo prendino cognitione del fatto, riferischino e faccino altresì per tale effetto scrivere quelle lettere che stimeranno per Serenissimum Senatum ad calculos.*

*(copia) Bernardus*

*Serenissimi Signori*

*L'illustrissimi et eccellentissimi Vincenzo Gropallo et Agostino Lomellino commissionati in virtù di suddetto decreto, avendo fatta riflessione alla detta supplica presentata dalli Agenti della Comunità di Spotorno toccante l'elletione seguita di due Vicarij e tutto ciò che hanno voluto le parti dire et allegare, come anche a quanto è stato scritto in risposta dall'illustre Governatore di Savona hanno ritrovato in sostanza, essere seguite molte nullità in tutte due l'elletioni, à causa delle private passioni e discordie regnanti*

*in quel luogo onde tralasciando per hora di raccontare a VV.SS. Serenissime la storia del fatto che troppo lungo e tedioso riuscirebbe, sono venuti in parere di riferire a VV.SS. Serenissime che si potrebbero abolire et annullare tutte due dette elletioni fatte dalli suddetti vicarii; la prima come tumultuaria o mal fatta, la seconda per essersi radunati in luogo insolito. E che successivamente il vic(ari)o et antiani vecchi dovessero giuntare l'università a venire a nuova ellettione del vic(ari)o alla forma de statuti e decreti di detta comunità, che non solo li agenti, ma tutti li radunati havessero facultà di nominare. E che per l'avenire non si potesse congregare l'università che con l'intervento dell'antiani in numero legittimo, quali dovessero dare l'ordine per tale congregat(ion)e. Che il notaro attuario che serve al detto vicario dovesse avere almeno un anno di vacanza. Che in altre dovesse il notaro con ogni facilità e prontezza dare li conti alli agenti ad ogni loro richiesta di tutti li officii a' quali havrà servito, come anche le scritture concernenti le medesime cose. E in fine di riconciliare quanto sia possibile li animi di quel popolo a vivere con quiete et tutti potrebbero VV.SS. Serenissime ordinare si facesse una pace generale per mezzo dell'illustre Governatore di Savona, quando così giudicasse accertato et ita referant etc.*

*Joseph Oderius sub cancellarius*

*1686, die 21 maii*


*Letto al Serenissimo Senato et audito quanto a viva voce ha sogionto*

*L'Illustrissimo et Eccellentissimo Signor Agostino Lomellino, è stato deliberato in tutto secondo li sentimenti di detta relatione e che di conformità si scrivesse al detto Illustre Governatore di Savona che egli o per quei mezzi che stimerà procuri che segua la detta pace e che si viva da quel popolo colla quiete dovuta, per Serenissimum Senatum ad calculos.*

*sotto relazione dell'Ill.mo Magistrato. e Inquisitore di Stato  
Convocato li due dicembre stabilito irrigar lo decreto del  
Ser.mSo Senato sopra suplica del nostro Gio Battista Benso si  
rinova decreto del tenor seguente*

*1724, 24 genaro*

*Letta nuovamente al Ser.mo Senato detta suplica e Decreto  
di Commissione nel detto Ill.Mag.et Inquisitore di Stato come  
sopra fatto, e letta indi la sudetta relazione del detto  
Magistrato et Inquisitore di stato e proposto da Sua Serenità  
che è di parere ipso sentimento di detta relazione, di  
rimovere il sudetto notaro Benso dall'esercizio per la  
Cancellaria di Spotorno e decretare che nemeno possa servire  
ad attuare al vicario del detto luogo, nè eserci(ta)re carica  
alcuna in questa comunità sia in qualità di vigile come di  
notaio, e che nel caso il detto Gio Batta Benso ricorresse à lor  
Signorie Serenissime per essere ammesso à servire questa  
Comunità ò eserci(ta)re alcuna carica egli medesimi si  
debbano unitamente leggere colla di lui istanza la  
precedente e presente relazione del detto Illustre Mag.to,  
altrimente sia nullo et evvitar qualonque proviggione che  
ottenesse, e deliberare parimente che il detto illustre  
Magistrato et Inquisitore di Stato faccia à se chiamare il detto  
Notaro Gio Battista Benso e gli ingionga quanto è stato come  
sopra deliberato da Lor Signorie Serenissime per primiera  
osservanza et ad calculos aprobata*



Pagina non leggibile

1795 26 Genajo

*Sepolta fu in un deposito particolare della Capella di S.Pietro di questa Chiesa parrocchiale il cadavere di M.a Anna Benso fu Gio d'ordine di Mons. Vescovo in cornu epistolare a maggior gloria di Dio atteso che fu sempre stata la sudetta di buona vita*

Postfazione  
Alcune curiosità

*Mi è parso utile, a lettura conclusa del testo, se vi è rimasta qualche curiosità fare alcune riflessioni etimologico-linguistiche su alcuni termini ricorrenti e su alcuni toponimi. Abbiamo trovato diverse accezioni di parecchi termini, non sappiamo quanto dovuti a errata trascrizione del copista o legati a formulazioni differenti dello stesso nome. Ad esempio – e ci conforta in questo anche l'accurata ricerca svolta da Niccolò Cassanello, Giuliano Cerutti, Furio Ciciliot e Rosella Ricci in "Toponimi del Comune di Spotorno" - il termine Spotorno nelle sue diverse accezioni è assai interessante. Spotorno ad esempio è anche Spulturnus, Spolturno, Spolturni, Spulturno, Spulturnum, Spolturno, Spolturni, Spulturno, Spulturnum, Spelturno, Speuturni, Spulturni, Sputulno, Sputurno, Spotorni, Speuturno. Altri termini hanno più accezioni, ma non voglio qui fare un accurato elenco, quanto piuttosto far notare la cosa. Stesso discorso, senza scendere troppo in particolari tecnicistici, riguarda la modalità di scrittura dei testi. Vi darò quindi alcune indicazioni sulla tecnica di scrittura del tempo: siamo nel XVI secolo e successivi Prima dell'introduzione della cancelleresca i copisti usavano prevalentemente la "rotunda" e la "gotica italiana" che lasciarono ben presto spazio per comodità alla "minuscola carolingia" che era usata già secoli prima. Dobbiamo aspettare il 1420 per assistere all'introduzione ad opera di un italiano della cosiddetta italica, una varietà della quale è appunto la cancelleresca, usata da quel momento in avanti per tutti gli atti ufficiali, sia in ambiente ecclesiastico che dai governanti in ogni ambito, essendo considerata ad un tempo elegante, veloce e più facilmente comprensibile dai più. Alcune indicazioni pratiche: due i tipi di pennino utilizzati a seconda del contesto, a punta tronca o a punta fine, ottenendo a seconda dei casi un tratto più o meno spesso. Le lettere sono inclinate verso destra normalmente di non più di 10°, con uno spazio minimo tra di loro, tenendo il pennino inclinato di una cinquantina di gradi o poco meno. Mentre normalmente le minuscole sono alte cinque volte la larghezza del pennino e inclinate come dicevo di poco meno di 50°, le maiuscole sono alte sette volte la larghezza del pennino e inclinate circa 30°.*

*Altre particolarità riguardano le lettere rotonde che vengono scritte molto più vicine tra di loro, la pancia inferiore della B maiuscola deve essere più accentuata della superiore. I numeri spesso vengono appena abbozzati e risultano quindi incompleti, hanno una inclinazione sempre verso destra di circa 7 ° e tenendo il pennino inclinato di una trentina di gradi. Talvolta e noi nel nostro testo abbiamo degli esempi si tendeva a decorare, o meglio ornare con presunti abbellimenti le lettere con il risultato di creare confusione e rendere difficilmente comprensibile il testo (la cosiddetta "cancelleresca ornata"). Sempre con tale intento talvolta (qui abbiamo molti esempi di ciò) le lettere venivano legate tra di loro creando delle combinazioni particolari, molto decorative ma che non agevolano certo la lettura specie dei profani avvezzi a una scrittura più lineare. Gli abbellimenti potevano riguardare sia le minuscole che le maiuscole e gli ornamenti venivano normalmente aggiunti sul lato sinistro. Il risultato di tutto ciò lo potete verificare voi stessi ; quando i tentativi di abbellimento erano troppo esasperati si otteneva l'effetto di rendere il testo poco piacevole alla lettura se non addirittura confuso.*

*Spesso per maggiormente velocizzare la scrittura anziché la cancelleresca formale si passava alla corsiva con il risultato di attaccare quasi le lettere l'una all'altra. Crediamo con ciò di aver fornito anche al lettore meno esperto qualche elemento di comprensione del sistema di scrittura usata nell'epoca alla quale risale il nostro testo. Noterete altresì che le successive suppliche, specie le più vicine a noi temporalmente sono molto più intelleggibili, ma spesso le difficoltà di comprensione sono dovute ad errori, sempre possibili da parte del copista o dalla compartecipazione di più copisti alla elaborazione del testo. Crediamo anche di far cosa utile fornendo alcune indicazioni circa alcuni termini giuridico-amministrativi, ricorrendo per la maggior parte delle voci alla Treccani.*

**cìntraco** s.m. [lig. cèntrego, dal gr. biz. κένταρχος, comp. del lat. centum «cento» e tema di ἄρχω «comandare», usato come corrispondente del lat. centenarius «centurione»] (pl.-chi). In alcuni comuni medievali italiani, spec. della Liguria, ufficiale esecutivo, con funzioni principalmente di pubblico banditore, che, come rappresentante del popolo, era autorizzato a sancire pubblicamente gli accordi con

giuramenti solenni.

**méso** s.m. [lat. *mīssus* s.m., part. pass. Sostantivato di *mittere* «mandare»]. Persona incaricata di portare notizie, messaggi, lettere, comunicazioni, e sim. (sinon. in genere di inviato e messaggero):

**estimátore** s.m. [dal lat. *aestimator* -oris]. Chi o che stima, cioè giudica, valuta: spec. chi fa la stima del valore di un oggetto, anche come ausiliario di vendita. Nel diritto medievale, magistrato, detto anche ingrossatore, incaricato di stimare il valore e fissare il prezzo di un fondo soggetto a espropriazione o a permuta coattiva.

**Rettore da reggere**» **1.** Chi regge, chi governa; **2.** Grado e titolo di funzionarî che esercitavano, dall'ultima età classica sino all'età rinascimentale, e in alcuni stati fino all'Ottocento, alte funzioni governative, giudiziarie e amministrative.

**vicàrio** s. m. e agg. [dal lat. *vicarius*, der. di *vicis* «vece»]. s.m. Chi esercita un'autorità o una funzione in sostituzione o in rappresentanza di altra persona di grado superiore. Con questo valore è stato, nell'antichità e nel medioevo, titolo di funzionarî e pubblici ufficiali: del governatore, nel medioevo, del podestà, fino all'età moderna.

**sàvio** agg. e s.m. [dal provenz. *Savi*, che è il lat. \**sapius* (der. di *sapere* «esser saggio»), da cui anche saggio, attrav. il francese].

**1. a.** Di persona, dotato di buon senso, di equilibrio intellettuale e spirituale: sostantivato, uomo dotato di saggezza e moderazione: **1b.** s.m. Nel medioevo e nel periodo rinascimentale, denominazione dei magistrati, scelti fra le persone più anziane, più esperte e di maggior prestigio, con funzioni di consulenza o di assistenza tecnica degli organi esecutivi: consigliere di magistrati per le questioni giuridiche; consiglio dei savi.

**agnato** s.m. [dal lat. *agnatus*, propr. part. pass. di *agnasci* «nascere vicino»]. In diritto romano, parente in linea maschile, unito da legami di agnazione.

**agnazióne** s.f. [dal lat. *agnatio* -onis; v. *agnato*]. In diritto romano, vincolo di parentela civile esistente tra le persone soggette alla potestà di uno stesso *pater familias* (o che vi sarebbero soggette per nascita o per adozione se il *pater familias* non fosse morto); è contrapposto a cognazione, ed è istituto che scompare nel diritto giustiniano.

**cognato** s.m. e agg. [dal lat. *cognatus* «consanguineo», comp. di *co-*1 e *gnatus* (*natus*), part. pass. di *nasci* «nascere»; quindi propr. «nato insieme, nella stessa famiglia»]. **cognazione** s. f. [dal lat. *cognatio* -onis, comp. di *co-*1 e tema di *gnasci* (*nasci*) «nascere»]. **1. a.** letter. Vincolo di parentela, e in partic., nel diritto romano, lo stretto vincolo di parentela che univa le persone soggette allo stesso *paterfamilias* (contrapp. ad agnazione). **2.** Con senso più determinato: c. legale, parentela che si determina per adozione;

**affine** s. m. e agg. [dal lat. *affinis* «confinante», comp. di *ad-* e *finis* «confini»]. **1. s. m.** Si dicono affini i parenti di un coniuge rispetto all'altro coniuge, e questo rispetto a quelli; la linea (retta o collaterale) e il grado (1°, 2°,...) del relativo vincolo si determinano in base alla linea e al grado di parentela col coniuge dal quale l'affinità deriva

**balìa** s. f. [dal fr. antico *baillie*; v. *balì*, *balivo*]. **1.** Potestà assoluta, signoria, autorità: **2. ant.** Potere, facoltà, e anche possibilità, forza. **Occorsione:** Norme precise riguardavano anche la compra-vendita di beni immobili (costituiti prevalentemente da terreni agricoli). L'attenzione maggiore pare essere rivolta ad evitare il più possibile il loro passaggio da una famiglia ad un'altra, sia per impedire che una famiglia potesse essere privata dell'indispensabile fonte di sopravvivenza costituita dalla terra, sia per evitare il formarsi di concentrazioni di terre in poche mani. Veniva così curato in modo particolare il diritto di prelazione da parte di parenti o, in secondo ordine, di vicini, intimando a venditori ed acquirenti di "far pubblica grida da affiggersi nei luoghi.

Soliti" (r. 20), cioè davanti alle chiese e nelle piazze dei mercati: si trattava di avvisi in cui doveva essere precisata la localizzazione del bene in vendita, il suo valore e il nome del potenziale acquirente onde permettere ad eventuali aventi diritto di farsi avanti. Ciò doveva avvenire entro un anno dalla vendita, "dopo di che sarà posto perpetuo silenzio" sulla vendita stessa. Oltre che per cessione, vendita o successione (anche essa regolamentata), un bene poteva cambiar padrone per usucapione: bastavano 10 anni se il padrone era presente, occorreva invece un quarto di secolo in caso di sua assenza.

**campàio** (o **campàro**) s.m. [dal lat. mediev. *camparius*]. Nel passato, guardiano di terreni nei comuni rurali (detto anche, in molti luoghi, saltaro). Nella forma *camparo*, è ancora vivo nell'uso settentr. come sinon. di *guardia campestre*..

**cassazione** 1 s.f. [der. di *cassare*; Annullamento, revoca, abolizione: c. di un decreto, di una legge, di un atto giudiziario; **addizione** s. f. [dal lat. *additio* -onis, der. di *addere* «aggiungere»]. 1. Aggiunta, integrazione 2. Nel linguaggio giur., ogni opera eseguita, come trasformazione o miglioramento, dal possessore o dal detentore, su un immobile altrui.

**espediente** agg. e s. m. [dal lat. *expediens* -entis, part. pres. di *expedire*: v. *espedire*]. 1. agg., ant. e letter. Utile, opportuno: 2. s.m.

Qualsiasi atto e mezzo che torni utile, in determinati momenti, a togliere un ostacolo, a superare una situazione imbarazzante, a vincere una difficoltà. Potremmo continuare ancora a lungo, ma temendo di annoiarvi vi lasciamo la curiosità di scoprire origine e significato degli altri termini giuridico-amministrativi che avete trovato nel testo.

Buona lettura.

Antonio Rovere



